

# Regolamento Dell'Organismo Di Vigilanza

# Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina composizione, funzionamento e procedure dell'Organismo di Vigilanza (di seguito per comodità sempre indicato come O.d.V.), strumento essenziale per un corretto funzionamento del Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01 (di seguito per comodità indicato sempre come Modello), finalizzato alla prevenzione dei reati, adottato da **Fondazione Film Commission Torino Piemonte** (di seguito per comodità indicata sempre come FCTP).

Il presente regolamento si applica come norma di dettaglio integrativa rispetto a quanto previsto dal Modello e dal Protocollo di prevenzione PR01 inerente a "Organismo di Vigilanza: gestione ed attività".

## Art. 2 - Composizione

Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello è istituito un O.d.V. composto da un minimo di uno a un massimo di tre membri secondo quanto previsto dal Protocollo PR01 §4.1.

#### Art. 3 - Funzioni

L'O.d.V. è chiamato a svolgere le funzioni dell'organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui all'art.6 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Nello specifico, all'O.d.V. sono affidate le seguenti funzioni:

- vigilare sull'applicazione sull'effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno di FCTP corrispondano al Modello adottato;
- II. verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello adottato: ossia verificare che il Modello sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati rilevanti e dei comportamenti non voluti;
- III. valutare se il modello mantiene nel tempo i requisiti di solidità e funzionalità;
- IV. proporre aggiornamenti del Modello al Consiglio di Amministrazione, presentando proposte di miglioramento, correzioni ed eventuali adeguamenti, al fine di adeguarne il contenuto ai mutamenti ambientali ed alle eventuali modifiche della struttura e delle aree operative, nonché alle innovazioni legislative;
- V. raccogliere informazioni e condurre indagini sulle violazioni del Modello, sia a fronte di segnalazioni esterne, sia come conseguenza dell'attività di vigilanza propria dell'O.d.V.



Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Reg.ODV rev.2 del 21/07/2020

Pagina 2 di 6

## Art. 4 - Competenze

Oltre a quanto stabilito nel Protocollo PR01 §2, all'O.d.V. sono affidati i compiti di

- promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello:
- predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello;
- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni da trasmettere o da tenere a disposizione (a tal fine, l'O.d.V. ha libero accesso a tutta la documentazione che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato sugli aspetti dell'attività che possono esporre FCTP al rischio di commissione di uno dei reati);
- attuare le procedure di controllo previste dal Modello;
- attivare e svolgere le necessarie verifiche interne;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
- coordinarsi con le funzioni e i soggetti aziendali preposti a sovrintenderle;
- coordinarsi con le funzioni e i soggetti aziendali di settore in relazione all'adozione di sanzioni disciplinari, ferma restando la contemporanea competenza dell'O.d.V. per la verifica dell'instaurazione del procedimento disciplinare e per il controllo della sua corretta conduzione, nel rispetto del contraddittorio e per la successiva verifica dell'irrogazione delle eventuali sanzioni da parte degli organi a ciò preposti e delegati;
- interpretare la normativa rilevante (coordinandosi con gli esperti giuridici incaricati da FCTP) e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- formulare proposte di adeguamento alla eventuale implementazione delle fattispecie di reato i
  contenuti e le regole interne di cui al Modello, con l'adeguamento dei Protocolli operativi e
  prevenzionali di riferimento;
- formulare proposte per mantenere aggiornato il Modello Organizzativo conformemente all'evoluzione della Legge, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e dell'attività aziendale;
- avvalersi della collaborazione e consultazione del RPCT, nel rispetto delle reciproche competenze e funzioni.

L'O.d.V., fatte salve le competenze delle altre aree di FCTP, ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché l'organizzazione si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità.



Regolamento dell'Organismo di Vigilanza Reg.ODV rev.2 del 21/07/2020

Pagina 3 di 6

## Art. 5- Modalità di funzionamento

L'O.d.V., ove collegiale, si riunisce, almeno semestralmente, presso la sede di FCTP. In via straordinaria ed occasionale può essere stabilita una diversa sede di riunione.

L'O.d.V., ove collegiale, è validamente riunito quando sono presenti tutti i membri.

L'O.d.V., ove collegiale, nomina al suo interno un Presidente che preside le sedute, mentre un membro non Presidente svolge il ruolo di Segretario.

Ogni membro dell'O.d.V., ove collegiale, esprime un voto.

Le decisioni dell'O.d.V., ove collegiale, sono adottate all'unanimità.

L'O.d.V. può convocare, per consulenza, addetti o collaboratori, anche esterni, con esperienza in specifiche aree. A costoro, che non hanno facoltà di esprimere un voto, è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza previsti per i componenti dell'O.d.V.

#### Art. 6 - Convocazioni e Verbali delle sedute

Per ogni riunione dell'O.d.V., ove collegiale, il Segretario provvede a redigere e firmare un sintetico verbale, che è controfirmato dal Presidente.


Durante ogni riunione, si provvede ad indicare la data per la successiva convocazione. La convocazione così determinata può essere eventualmente anticipata o posticipata previo accordo tra i membri, anche sulla base di situazioni di urgenza.

Alla definizione dell'ordine del giorno di ciascuna seduta provvedono di concerto il Presidente e il Segretario. Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione la relativa documentazione.

Le comunicazioni in merito alle convocazioni e ai verbali delle riunioni possono avvenire mediante posta tradizionale o elettronica, telefax o altro strumento idoneo.

L'O.d.V. è regolarmente costituito, anche in difetto di formale convocazione, quando tutti i componenti sono presenti.

Ove l'O.d.V. sia monocratico oltre agli atti destinati a relazionare la propria attività e alle segnalazione, redige apposita verbalizzazione degli incontri ed interviste svolte con terzi, interni o esterni a FCTP, ai fini dello svolgimento delle proprie competenze di controllo e vigilanza.



### Art. 7 - Esecuzione delle determinazioni

L'O.d.V., ove collegiale, provvede ad individuare il membro incaricato della esecuzione delle determinazioni stabilite durante le riunioni.

### Art. 8 - Comunicazioni e rendiconto annuale

L'O.d.V. ove collegiale:

- informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Dei Revisori solo in casi straordinari in merito alle convocazioni delle riunioni:
- trasmette i verbali di riunione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Dei Revisori.

L'O.d.V. riferisce, anche a voce, in via continuativa al Presidente, al Direttore ed al Collegio Dei Revisori. Annualmente, entro il 30 giugno, l'O.d.V. elabora un rendiconto della propria attività e fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Dei Revisori un quadro completo delle attività svolte e in corso di svolgimento.

L'O.d.V. potrà inoltre essere convocato dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Dei Revisori ogni qualvolta sia dagli stessi ritenuto opportuno, per riportare in merito a specifici fatti od accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione di reati. Parimenti, l'O.d.V. potrà riferire agli organi sopra menzionati specifici fatti od accadimenti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

#### Art. 9 - Tenuta della documentazione


Tutti i documenti emessi e formali (convocazioni, verbali, rendiconti, ispezioni, verifiche, ecc.) devono essere chiaramente identificati e gestiti in modo controllato.

## Art. 10 - Obblighi

I componenti dell'O.d.V. devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'O.d.V. deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

Tutte le informazioni relative all'attività dell'O.d.V. devono essere considerate da tutti i soggetti coinvolti come riservate e per esclusivo uso interno, fatti salvi gli obblighi di legge, le informazioni già note e gli obblighi informativi previsti dal presente documento e dal codice di condotta.



#### Art. 11 - Durata in carica

L'O.d.V. dura in carica 1 anno ed è rinnovabile. L'O.d.V. decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento di quello nuovo.

## Art.12 - Cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'O.d.V. coloro che si trovano nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico e dal Protocollo PR01 §4.1.

#### Art. 13 - Revoca e dimissioni

La revoca dell'O.d.V. e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Qualora un membro dell'O.d.V. intenda rinunciare all'incarico deve darne pronta e motivata comunicazione all'O.d.V. e al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione del membro dimissionario.

#### Art. 14 - Remunerazione

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'O.d.V. è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione.

Ai membri dell'O.d.V. spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni d'ufficio.

# Art. 15 - Budget

Al fine di garantire un'autonomia anche finanziaria, all'O.d.V. può essere attribuito dal Consiglio di Amministrazione un budget di spesa, su base annua, per l'esercizio delle proprie funzioni in ragione ed in proporzione delle necessità riscontrate.

#### Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal Modello, dal Protocollo PR01 o dal presente Regolamento, l'O.d.V. ha facoltà di emanare norme di autodisciplina, nel rispetto delle disposizioni del Modello e del presente Regolamento.

## Art. 17 - Modifiche, integrazioni e pubblicità

Il presente Regolamento è approvato all'unanimità e potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni, con le stesse modalità.

Il presente documento è disponibile al pubblico ed è assicurata la massima pubblicità.



Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Reg.ODV rev.2 del 21/07/2020
Pagina 6 di 6

Ultima revisione: 21/07/2020